

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Dal rigetto della risoluzione per inadempimento consegue il rigetto della domanda risarcitoria

In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risaltati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima causa petendi della domanda di risoluzione.

NDR: per tale principio si veda Cass. n. 4336/2015.

Tribunale di Milano, sentenza del 27.12.2017

...omissis...

Con atto di citazione, omissis ha convenuto in giudizio omissis esponendo quanto segue:

- che è società dedita a favorire l'incontro tra soggetti, che proponano idee innovative, e imprenditori intenzionati ad utilizzarle, ciò attraverso la fornitura di tiri soffi vane che gestisca un "social network interaziendale" destinato a far emergere idee innovative provenienti dal personale, nonché attraverso un portale internet ed una piattaforma digitale di interazione tra clienti;*
- che, al fine di poter avviare tale attività, omissis commissionava a omissis nel luglio 2013, una consulenza, da svolgersi in tre fasi: Strategy exploration, Concept e Project Plan;*

- che omissis avrebbe dovuto completare quanto commissionato entro il settembre 2013;
- che, per le prime due fasi di progetto, le parti si erano accordate per un corrispettivo di 17.000;
- che seguivano diverse riunioni nelle quali emergeva come non avesse chiaramente inteso cosa era stato richiesto da omissis ed infatti, ad esempio, le interviste effettuate da omissis erano state effettuate senza avvertire omissis, che quindi non vi poteva partecipare e comunque risultavano fuori tema;
- che il 29 ottobre veniva consegnato un elaborato che omissis considerava non soddisfacente (motivi di cui a pagg. 5-7 citazione) e che comunque, a tutt'oggi, non sono state fornite le indicazioni per realizzare il software;
- che l'elaborato è stato redatto su template di omissis e quindi inadatto ad essere presentato ai potenziali clienti e finanziatori;
- che in data 23 dicembre inviava un elaborato per la realizzazione di una app simile a quella già sviluppata per omissis e comunque contenente diversi errori;
- che il 14 gennaio 2014, nonostante le richieste di omissis si limitava a rinviare i documenti su file aperti ma con i medesimi contenuti;
- che, infine, il project plan non è mai stato realizzato e che proprio in conseguenza di tale inadempimento di omissis, essa committente ha dovuto ritardare l'avvio dell'attività e rivolgersi a soggetti terzi.

Omissis ha chiesto di accertare l'inadempimento della convenuta, dichiarare risolto il contratto e condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato di euro 17.000, nonché condannarla al risarcimento del danno quantificato in euro 20.000.

Omissis, costituitasi, ha innanzitutto eccepito che il contratto concluso con omissis prevedeva solamente due attività, come rilevabile anche dall'art. 1 del contratto denominato "Oggetto" (ossia Strategy Exploration e Concept) con corrispondente corrispettivo rispettivamente di euro 8.000 e 9.000 euro; quanto al Project Plan, le parti riservavano ad un momento successivo di decidere l'opportunità di stesura e il prezzo.

Omissis ha altresì esposto:

- che, come concordato, il concept veniva presentato il 18 ottobre e che omissis esprimeva soddisfazione per il risultato raggiunto;
- che a seguito della presentazione, stante la mancanza di elementi certi sui quali stilare il Project Plan, le parti rinunciavano alla realizzazione dello stesso;
- che successivamente, dietro richiesta della committente, omissis presentava un'offerta per la realizzazione di un sito e di una app, ma tale proposta non veniva accettata;
- che in data 22 febbraio, omissis rappresentava alla convenuta che quanto realizzato soddisfaceva solo in parte le richieste di omissis (doc. 10 attrice).

In conclusione, eccependo che il contratto riguardava solamente le prime due attività e che, trattandosi di un contratto d'appalto a cui risulta applicabile l'art. 1667 cc, il committente è decaduto dalla possibilità di far valere la garanzia per vizi e difetti, avendo lo stesso innanzitutto accettato quanto presentato da omissis come da doc. 6 e 7; pagando altresì interamente il corrispettivo pattuito ed inoltre avendo denunciato i lamentati vizi oltre i termini decadenziali stabiliti, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, anche perché riferita a costi completamente estranei al rapporto contrattuale in questione.

Istruita con testimonianze, la causa è passata in decisione.

Si rimanda agli atti di causa per una più diffusa esposizione in fatto e diritto delle posizioni e argomentazioni delle parti.

Procedendo con motivazione semplificata (art. 132 cpc e 118 disp att. cpc) e con indicazione dei soli fatti collegati alle ragioni poste da questo giudice a fondamento della decisione, eliminato ogni altro aspetto ritenuto non essenziale alla decisione. si dà conto dei seguenti motivi della decisione.

Sull'oggetto del contratto.

Parte attrice lamenta il mancato completamento della consulenza richiesta e, in particolare, la mancata elaborazione del Project Plan. Omissis. In sostanza, il project plan non è espressamente ricompreso nell'incarico da portare a termine. Omissis. Si ritiene quindi accertato che gli accordi contrattuali raggiunti tra le parti riguardassero solamente le prime due fasi, come descritte nell'art. 1 doc. 1) di parte attrice e che dunque il c.d. project plan era destinato a costituire oggetto di accordi successivi.. da assumere dopo la consegna dei lavori richiesti (e dei quali non vi è comunque prova).

Sui ritardi e inadempimenti.

Posto quindi che la realizzazione del project plan non rientra nell'accordo di cui al doc. 1 e che di conseguenza il corrispettivo pattuito di complessivi 17.000 euro non riguarda la realizzazione di questa ulteriore fase, si esamina ora la doglianza di parte attrice, che lamenta ritardi e inadempimenti anche relativamente alle prime due fasi.

I vizi lamentati elencati alle pagg. 5-7 dell'atto di citazione, risultano essere di portata marginale e non inficianti l'utilità dell'opera fornita. Ai sensi dell'art. 1668 comma 2 c.c., applicabile al caso di specie che ben può essere qualificato come un incarico di ricerca con preventiva definizione del programma, di studio e consulenza con consegna di relazione scritta (Concept dell'attività) e di incarico per fornire le concrete soluzioni tecnologiche finali (cioè i software), il committente può chiedere la risoluzione del contratto qualora le difformità o i vizi siano tali (la renderla del tutto inadatta alla sua destinazione e dunque non utilizzabile).

Come detto i vizi lamentati (utilizzo di un template errato, mancato avviso circa le interviste effettuate ...) non possono essere considerati di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta e quindi da giustificare la domanda di risoluzione, che deve perciò essere rigettata.

Quanto al primo aspetto, si deve osservare che il lamentato utilizzo del template corretto per la trasposizione dell'elaborato non costituisce vizio imputabile all'incaricata, che difatti ha svolto i servizi utilizzando i template mostrati dalla stessa committente omissis, come risulta chiaro dalla mail sub doc. 9 attrice. Quanto alle interviste, si evidenzia invece che la richiesta preventiva di consenso dell'attrice alle interviste non era prevista, così come non era prevista la sua presenza obbligatoria, bensì era previsto solo un dato numero di soggetti da intervistare, rispettato.

In linea generale, secondo l'art. 1455 cc, il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte il che va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale.

La gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. Ebbene, nulla in causa indica che quanto lamentato dalla committente l'abbia posta nella situazione di non avere alcun interesse alla prestazione ricevuta, tanto più che come rilevato dalla convenuta e come risulta in atti:

- in data 19 ottobre l'amministratore omissis definiva "eccellente" il lavoro ricevuto (doc. 6 conv.);

- in data 29.10.2013 dunque una volta ricevuto l'elaborato, l'amministratore ha ringraziato per "l'ottima collaborazione" il collaboratore di (mail doc. 7 conv.) con ciò manifestandone accettazione;

- è pacifico che successivamente omissis abbia effettuato il pagamento a saldo del prezzo dei servizi e opere sin lì ricevuti (doc. 2 attore), così definendo il rapporto contrattuale sino ad allora in essere (non veniva accettata poi la successiva offerta di omissis del 18.12.2013, per la progettazione e sviluppo del sito o dell'applicazione per smartphone relativi al progetto Ideantis: doc.8), solo in data 10.1.2014, cioè oltre due mesi dopo la consegna dell'opera di fine ottobre 2013, avanzando contestazioni (omissis).

Oltre alla circostanza di una tardiva contestazione, successiva di oltre due mesi alla consegna del 23 ottobre, il che sostiene la eccezione di decadenza mossa dalla convenuta, si ha anche che il requisito della inidoneità di quanto reso dall'incaricata, in esecuzione e adempimento contrattuale, non sia emerso dal materiale probatorio acquisito, né è risultato possibile averne una verifica oggettiva (e non demandata alle valutazioni dei testi) per esempio mediante consulenza tecnica, posto che l'attrice stessa afferma di essersi rivolta ad altri fornitori.

Rimane comunque il fatto che, quello che l'attrice pone quale motivo principale della invocata risoluzione, ossia "l'assenza sostanziale dell'ultima parte dell'opera" (p.10 citazione) è acclarato come infondato per quanto sopra visto.

Il giudizio, invece, di limitata soddisfazione delle esigenze di omissis in misura inferiore al 50% a causa di ritenuti difetti dell'attività svolta da omissis (docc. 10 e 11 attr) è un dato frutto di una mera valutazione di parte e, segnatamente, del legale rappresentante di omissis e dunque non può essere posto a base di valutazione di questo giudice.

Dal rigetto della risoluzione per inadempimento, consegue il rigetto della domanda risarcitoria: "In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risaltati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione" (C4336/2015).

Le spese seguono la soccombenza.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande dell'attrice e pone a suo carico, soccombente, la rifusione delle spese di lite sostenute da omissis, liquidate in omdddddoltre spese generali ed accessori di legge.